



Comune di Acquapendente

REGOLAMENTO
Monumento Naturale
BOSCO DEL SASSETO

Ottobre 2019

INDICE

TITOLO I Finalità, soggetti e strumenti per la gestione

Art 1 Ambito Disciplinare del Regolamento.

Art. 2 Titolare della Gestione del Monumento Naturale

Art. 3 Vincoli vigenti sul Monumento Naturale Bosco del Sasseto .

TITOLO II Norme per la fruizione

Art. 4 Zonizzazione del Monumento naturale.

Art. 5 Tutela e Conservazione della flora e della vegetazione.

Art 6 Tutela e Conservazione della fauna

Art 7 Tutela e Gestione delle Risorse geologiche, minerali e paleontologiche.

Art 8 Tutela e Gestione del Patrimonio Forestale e delle Acque.

Art. 9 Attività agricole e zootecniche

Art. 10 Attività turistiche

Art. 11 Recupero del patrimonio architettonico

Art. 12 Accesso e circolazione

Art. 13 Attività di studio, ricerca scientifica e di educazione ambientale

Art. 14 Attività Consentite

Art. 15 Divieti

Art 16 Segnaletica

TITOLO III Osservanza delle norme - Sanzioni - Adeguamenti Regolamentari

Art 17 Attività di vigilanza

Art. 18 Modalità di accertamento e riscossione delle sanzioni

Art 19 Osservanza delle norme

Art 20 Sanzioni

Art 21 Nulla osta e poteri d'intervento dell'Ente di Gestione

Art 22 Approvazione e attuazione.

Art. 23 Deroghe

TITOLO I

FINALITÀ, SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE

Art. 1 - Ambito Disciplinare del regolamento

1. Il presente Regolamento del Monumento Naturale "Bosco del Sasseto", istituito con Decreto Istitutivo del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T0167 del 11.05.2006, viene redatto ai sensi dell'Art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., ha carattere prescrittivo e disciplina le modalità di gestione, utilizzazione e fruizione del Monumento Naturale.

Il Monumento Naturale Bosco del Sasseto (da ora M.N.), il cui territorio è esteso 61 ha (sessantuno ettari) come individuato dalla cartografia del Decreto Istitutivo citato (da ora D.I.) nell'Allegato A, fa parte del Sistema dei Parchi e delle Riserve Naturali della Regione Lazio e per una buona porzione del suo territorio ricade all'interno della ZPS e ZSC denominata "Bosco del Sasseto" cod. IT 6010002.

2. Per M.N., come indicato dall'articolo 6 comma 2 della L.R. n. 29/97 e ss.mm.ii., si intendono habitat o ambienti omogenei, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche, che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico.

3. Per la conservazione, la salvaguardia e l'integrità del M. N. si applicano le norme di tutela previste per le aree naturali protette di cui alla citata L.R. n. 29/97, dalla normativa di settore vigente, oltre che le indicazioni disciplinate dal D.I. e dalla cogenza dei vincoli dettati dagli strumenti di pianificazione sovraordinati.

4. Con l'attuazione del presente Regolamento, il Comune di Acquapendente che è l'Ente Gestore (da ora E.G.) del M.N., intende assicurare la sua conservazione e la sua tutela.

5. La gestione delle attività è di competenza dei funzionari del Comune E.G., ex articolo 109 del decreto legislativo 267/2000, e potrà avvalersi del supporto degli Uffici della Riserva Naturale di Monte Rufeno (RNMR).

6. Il presente Regolamento, con riferimento a quanto indicato nell'art. 27 della Legge Regionale n. 29/97, disciplina l'esercizio delle attività consentite e di quelle vietate, fermo restando che ogni opera o attività all'interno del perimetro del M.N. dovranno essere sottoposte al preventivo nulla osta dell'E.G.

7. Attraverso un apposito Disciplinare, conforme al presente Regolamento, l'E.G. potrà definire le procedure per la fruizione e lo svolgimento di attività nelle diverse zone del territorio del M.N., così come descritte nel successivo art. 4 e individuate nell'allegata cartografia (All.1) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

8. Il Regolamento detta, altresì, disposizioni a tutela delle specie vegetali e faunistiche autoctone e del patrimonio forestale.

9. Il Regolamento stabilisce le condizioni alle quali saranno sottoposti gli interventi di recupero e di valorizzazione del patrimonio naturale e edilizio esistente.

Art. 2 - Titolare della gestione del Monumento Naturale

1. Il Comune di Acquapendente è l'E.G. del M.N. "Bosco del Sasseto" quale ente gestore della Riserva Naturale di Monte Rufeno ai sensi della legge regionale n. 66/1983 individuata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale Lazio T 0167 del 11.5.2006 quale gestore del M.N. Bosco del Sasseto.

2. All'interno del M.N. le competenze dell'E.G. riguardano la programmazione, l'attuazione e la gestione di tutte le attività e gli interventi interessanti il suo territorio, le sue risorse naturali ed antropiche nonché il monitoraggio e la vigilanza ambientale, e potrà avvalersi, del personale della RNMR.

3. La gestione del M.N. viene effettuata attraverso azioni amministrative condotte dalle strutture organizzative dell'E.G., e potrà avvalersi delle strutture e del personale della RNMR.

4. Qualsiasi intervento all'interno del perimetro del M.N. è subordinato al rilascio di specifico nulla

osta da parte dell'Ente di Gestione, previa acquisizione dei pareri tecnici degli enti preposti alla tutela.

5. La gestione del territorio del M.N. viene effettuata avendo come riferimento l'allegata cartografia (All.1) nella quale vengono individuate n. 5 (cinque) zone omogenee per aspetti legati agli obiettivi di tutela, alle modalità di fruizione ed alla regolamentazione delle attività compatibili, così come definite al successivo art. 4.

Art. 3 - Vincoli vigenti sul M.N.

1. Il territorio del M.N. è sottoposto integralmente o parzialmente ai seguenti vincoli e divieti ed alle relative prescrizioni, ove risultanti più restrittive rispetto a quelle imposte dal presente Regolamento:

- Vincolo idrogeologico.
- Vincolo di tutela paesaggistica ex Art. 142 del D. Lgs 41/2004 e L.R 24 del 1998.
- Vincolo di cui al DPR 08/09/1997 n. 357, così come modificato dal DPR 12/03/2003 n. 120 (per quanto riguarda la parte del territorio ricadente nella ZPS/ZSC denominata "Bosco del Sasseto").
- D.G.R. 162/2016 "Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60100 (Viterbo)".

2. Eventuali deroghe sono previste all'Art. 23 del presente Regolamento.

TITOLO II Norme per la Fruizione

Art. 4 - Zonizzazione del M.N.

1. Il territorio del M.N. è articolato in n. 5 (cinque) zone omogenee, con caratteristiche diverse e, quindi, con differenti esigenze di tutela e conservazione e diverse modalità di gestione.

2. Il territorio del M.N., già delimitato dalla cartografia del D. l., si estende su una superficie di 61 ha, la sua escursione altimetrica va da 411 m s.l.m. a 578 m s.l.m.. Si trova ubicato nel Comune di Acquapendente a ridosso della frazione di Torre Alfina e confina con la RNMR.

Rispetto al Piano della RNMR, il M.N. risulta incluso nell'area contigua sottozona ZC5 (Area contigua coincidente con la ZSC).

3. La cartografia allegata che fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento classifica le diverse aree di fruizione del M.N. individuandone gli ingressi, i sentieri e la sua zonizzazione (All.1).

- Zona A

Rappresenta i sistemi e le componenti di più rilevante pregio biologico, idrologico, geomorfologico e paesaggistico del M.N., che necessitano di un maggiore livello di protezione; è destinata esclusivamente alla conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità.

All'intero del M.N. sono identificate tre tipologie: la *zona A1*, la *zona A2* e la *zona A3* differenziate in base alle caratteristiche ambientali e alle esigenze di conservazione delle tipologie di habitat della Direttiva presenti:

Nella *zona A*, in particolare, è vietata:

- a) qualsiasi trasformazione o manomissione della morfologia del territorio;
- b) qualsiasi modificazione o manomissione dell'assetto idrogeologico;
- c) qualsiasi manomissione o prelievo di specie vegetali autoctone;
- d) qualsiasi forma di prelievo e disturbo di specie animali autoctoni;
- e) qualsiasi manomissione o prelievo di minerali e fossili;
- f) qualsiasi realizzazione di costruzioni, impianti tecnologici, manufatti;
- g) qualsiasi utilizzazione delle risorse a scopo economico, comprese le attività agrosilvopastorali;
- h) installazione di pannelli e capannine informative impattanti.

Sono fatti salvi, nei modi disciplinati dal Regolamento:

Nella *zona A1*,

- I. le attività di ricerca scientifica condotte od autorizzate dall'Ente Gestore;
- II. le attività di monitoraggio finalizzate alla conservazione naturalistica;
- III. gli interventi di manutenzione dei sentieri e dei manufatti esistenti, promossi ed autorizzati dall'Ente Gestore;
- IV. gli interventi di eradicazione di specie alloctone promossi od autorizzate dall'Ente Gestore a maggiore tutela e conservazione degli habitat presenti;
- V. l'accesso accompagnato, in via eccezionale, a tipologie definite di fruitori su richiesta motivata, solo lungo i sentieri, che possono essere percorsi unicamente a piedi, senza divagazioni rispetto ai tracciati segnalati.

Nella *zona A2*,

- VI. le attività previste nella zona A1 di cui al paragrafo precedente;
- VII. l'accesso accompagnato ai visitatori, solo lungo i sentieri, che possono essere percorsi unicamente a piedi, senza divagazioni rispetto ai tracciati segnalati.

Nella *zona A3*

- VIII. le attività previste nella zona A1 di cui al paragrafo precedente
- IX. le attività agrosilvopastorali e agroforestali strettamente necessarie alla conservazione dell'habitat, condotte secondo modalità che ne garantiscano la compatibilità con la conservazione di habitat e specie selvatiche, e la realizzazione di piccoli manufatti a servizio delle stesse (quali recinzioni, stazzi, abbeveratoi).

- Zona B

Nella zona B sono consentiti esclusivamente, oltre quelli previsti nella Zona A:

- a) gli interventi, condotti, promossi o autorizzati dall'Ente Gestore, di ricostituzione degli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici, di ripristino e restauro paesaggistico, di eventuale eliminazione di elementi di disturbo degli assetti paesaggistici e ambientali;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, nonché di restauro conservativo di manufatti edilizi esistenti, per i quali sono ammessi gli adeguamenti funzionali strettamente necessari a dotare gli edifici dei requisiti minimi richiesti dalle norme di settore;
- c) interventi di manutenzione e riqualificazione, inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete sentieristica, la manutenzione dei naturali flussi idrici superficiali, la regimazione delle acque laddove sia necessaria per il mantenimento della sentieristica, condotti direttamente dall'Ente Gestore o da altri soggetti, previa intesa e autorizzazione dell'Ente Gestore;
- d) l'accesso accompagnato dei visitatori, solo lungo i sentieri individuati nel Disciplinare delle attività, che possono essere percorsi unicamente a piedi, senza divagazioni rispetto ai tracciati segnalati.
- e) le altre forme di utilizzazione, comprese le riprese foto-cinematografiche a fini professionali o di riproduzione nei limiti e nei modi previsti dal Regolamento;
- f) la realizzazione a cura dall'Ente Gestore o d'intesa con esso di modeste strutture funzionali al perseguimento delle finalità del MN;
- g) l'accesso dei visitatori con accompagnamento, lungo i sentieri individuati nel Disciplinare delle attività come "Sentiero Natura", secondo quanto specificato nel Regolamento;

Nella Zona B non sono consentiti gli interventi e gli usi di seguito riportati:

- I. la captazione delle acque sorgive, fluenti o sotterranee;
- II. la costruzione di nuove opere edilizie;
- III. l'apertura di nuove strade e sentieri e la modificazione tipologica e funzionale di quelli esistenti;

- IV. l'installazione di infrastrutture tecnologiche che alterino in misura significativa l'assetto paesaggistico dei luoghi;
- V. l'installazione di qualsiasi forma di pubblicità commerciale, quali insegne e cartelli;
- VI. la raccolta di minerali e fossili, se non nell'ambito di ricerche autorizzate dall'Ente Gestore;
- VII. l'introduzione di specie vegetali e animali per fini ornamentali;
- VIII. l'installazione di pannelli e capannine informative impattanti, ad eccezione di quelle necessarie per la fruizione dei "Sentieri Natura".

- Zona C

Comprende aree destinate alla salvaguardia del paesaggio come modellato dalle attività produttive tradizionali; in esse è consentita la continuazione, secondo metodi di agricoltura biologica, delle attività agrosilvopastorali.

Oltre alle utilizzazioni del territorio e alle destinazioni d'uso consentite per le Zone A e B, nelle aree di protezione sono consentiti:

- a) gli interventi volti alla realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie all'esercizio delle attività ammesse previste dal regolamento;
- b) le attività agricole, condotte secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura e zootecnia biologica;
- c) l'installazione di insegne o cartelli indicatori di attività produttive di tipo agricolo, nelle immediate vicinanze o sull'edificio ove queste si svolgono, nonché di cartellonistica di supporto agli itinerari escursionistici;
- d) l'accesso dei visitatori con accompagnamento così come previsto per la fruizione dei "Sentieri Natura" e per l'espletamento delle attività agrosilvopastorali e agricole connesse (es. agriturismo)

Gli ingressi al M.N per i visitatori sono sei: il numero 1 (uno) denominato "Giardino Cahen d'Anvers, presso Torre Alfina, il numero 2 (due) "Giardino Belvedere", presso il Mattatoio in Via S. Rocco, il numero 3 (tre) denominato "Sasserone", il numero 4 (quattro) denominato "Tomba del Marchese" lungo la strada comunale per Allerona all'altezza del Podere denominato "Carbonara", il numero 5 (cinque) in prossimità dell'Aia Carbonara e il numero 6 (sei) in prossimità del "Piscino", come riportati nell'allegato 1 al presente Regolamento.

Art. 5 - Tutela e conservazione della flora e della vegetazione

Il M.N. tutela la flora spontanea e il suo patrimonio genetico. Ne promuove lo studio e la conservazione. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per flora si intende: le piante vascolari, le briofite, le alghe di acqua dolce, i licheni e anche i funghi, pur se non appartenenti al regno vegetale.

Sono tutelati, in particolare, i seguenti Habitat interesse comunitario:

- 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.;
- 6210*/6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*notevole fioritura di orchidee);
- 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*;
- 91B0 Frassineti termofili a *Fraxinus angustifolia*;
- 9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-acerion*;
- 9210* Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*;
- 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*.

Sono tutelate, altresì, le seguenti specie vegetali di interesse comunitario:

- 4104 *Himantoglossum adriaticum* – Barbone adriatico;
- 1849 *Ruscus aculeatus* – Pungitopo;
- 1866 *Galanthus nivalis* – Bucaneve.

La raccolta o il danneggiamento delle piante, o parti di esse (frutti, fiori, radici, fusti, foglie, ecc.), dei muschi, delle alghe d'acqua dolce, dei licheni e dei funghi sono vietate salve le deroghe previste all'art. 23 comma 5.

Nel M.N. è vietata l'introduzione o la diffusione di specie alloctone. L'E.G. vigila e promuove forme di controllo e/o eradicazione di specie alloctone e in particolare di quelle invasive. I conduttori dei fondi circostanti limitrofi al M.N. devono prevenire la diffusione al suo interno di specie agronomiche e di specie ornamentali in essi coltivate, in particolare quelle invasive o allergeniche o OGM. In caso contrario i costi necessari per la rimozione dovranno essere sostenuti dai conduttori stessi. L'introduzione di specie autoctone avviene solo con nulla osta dell'E.G. a seguito di controlli e verifiche della certificazione genetica. Le attività produttive svolte nei fondi circostanti e/confinanti non devono danneggiare, direttamente o indirettamente, la flora spontanea presente nel MN.

Art. 6 - Tutela e conservazione della fauna

1. Il MN tutela e protegge tutte le specie animali selvatiche, vertebrate e invertebrate, terricole, acquatiche e ornitiche. All'interno del M.N. sono, altresì, tutelate e protette tutte le specie della fauna selvatica ed in particolare:

- A240 *Dendrocopos minor* – Picchio rosso minore;
- A073 *Milvus migrans* – Nibbio bruno;
- A246 *Lullula arborea*– Tottavilla;
- 1344 *Hystrix cristata* – Istrice;
- 1083 *Lucanus cervus* – Cervo volante;
- 1084 *Osmoderma eremita* – Osmoderma;
- 1088 *Cerambix cerdo* – Cerambice delle querce;
- 1062 *Melanargia arge* – Arge.

2. Nel M.N. vengono promosse tutte quelle attività di ricerca scientifica e qualsiasi altra forma atta a favorire la presenza e la conservazione di tutte le specie animali e in particolare di quelle dell'avifauna nidificante e svernante adottando tutte le precauzioni per evitarne maggiormente il disturbo nel periodo che va dalla riproduzione all'involto dei pulli.

All'interno del M.N. è vietata ogni forma di attività venatoria. Eventuali prelievi sono disciplinati dalla normativa vigente in materia e dall'art. 23 (Deroghe) del presente regolamento.

Art. 7 - Tutela e gestione delle risorse geologiche, minerali, paleontologiche.

1. Il "Bosco del Sasseto" è chiamato così per la sua peculiare conformazione geologica, un articolato versante a vario grado di acclività ricoperto da grandi massi basaltici. Queste lave, di natura olivina-latitica la cui età è di circa 820.000 anni, hanno creato un paesaggio suggestivo, pressoché unico e in qualche caso surreale grazie alla vegetazione che vi si è insediata.

Il presente Regolamento, alla luce di questa specificità, intende tutelare e conservare anche le formazioni geologiche, minerali e paleontologiche affioranti e sotterranee in esso presenti.

2. È vietato, quindi, alterare, danneggiare, modificare e asportare parti o esemplari delle suddette formazioni, nonché prelevare materiali rocciosi, sabbiosi e terrosi, per qualunque uso, salvo per necessità di ricerca scientifica debitamente autorizzate dall'E.G..

3. In tutto il territorio del M.N. è vietata l'apertura di cave o miniere. È consentito, previo rilascio di preventivo Nulla Osta da parte dell'E.G. e nel rispetto delle normative vigenti in materia, il prelievo di materiale da utilizzare esclusivamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente e della rete sentieristica, limitatamente alle quantità strettamente necessarie. La richiesta del Nulla Osta deve contenere le specifiche sulle quantità di prelievo previste, le destinazioni d'uso e gli interventi di rinaturalizzazione previsti per l'area di prelievo.

4. A chiunque rinvenga fossili o minerali è fatto divieto di raccolta. È obbligatorio segnalare i ritrovamenti all'E.G. il quale provvederà ad inventarli ed esporli nei modi e negli spazi a disposizione nel Museo della geologia in località "Cava del Bianchi" nel territorio della RNMR.

5. L'E.G. controlla e coordina gli studi e le ricerche finalizzate all'approfondimento dei caratteri geologici, mineralogici e paleontologici del M. N.

6. Nel territorio del M.N è vietata l'apertura di discariche di qualunque tipo.

Art. 8 - Tutela e gestione del patrimonio forestale e delle acque.

Patrimonio Forestale.

1. Il patrimonio forestale è sottoposto alle leggi e alle norme forestali vigenti.

Nelle more della redazione e approvazione del Piano di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) del M.N., la gestione e l'utilizzazione del patrimonio forestale e vegetazionale avviene secondo le normative generali e di settore vigenti in materia.

2. La gestione e l'utilizzazione del patrimonio forestale e vegetazionale del M.N. saranno subordinate alla redazione del PGAF del M.N., finalizzato a:

- migliorare la qualità delle risorse forestali nel rispetto dell'equilibrio del mosaico ambientale;
- mantenere e migliorare il sottobosco, valorizzandone i prodotti;
- mantenere o creare fasce filtro tra aree naturali ed aree maggiormente antropizzate;
- conservare e migliorare lo stato delle aree non boscate o marginali;
- migliorare l'equilibrio idrogeologico, anche attraverso la salvaguardia ed il recupero della vegetazione esistente;
- accrescere la biodiversità, anche favorendo la formazione di fasce ecotonali;
- migliorare la prevenzione degli incendi e le condizioni fitosanitarie.

3. Nel lasso di tempo indicato al comma 1, sono consentiti solo interventi forestali resi necessari da esigenze fitosanitarie e per motivi di pubblica

incolumità accertati ed autorizzati con preventivo Nulla Osta dell'E.G. Tali interventi e attività, verranno effettuati, salvo casi di estremo pericolo, in periodi che non arrechino disturbo e/o danno alle specie animali e vegetali presenti, con particolare riguardo ai rapaci forestali.

La messa a dimora di specie vegetali e gli interventi di rinaturalizzazione, finalizzati alla salvaguardia ed alla valorizzazione o dell'ambiente naturale, sono sottoposti al preventivo Nulla Osta dell'E.G, previa acquisizione di parere tecnico degli Enti preposti alla tutela, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii., in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. Ripristini, restauri e riqualificazioni di ambienti naturali e seminaturali vanno attuati prioritariamente attraverso interventi mirati alla ricostituzione spontanea della vegetazione. Per la messa a dimora di piante dovranno essere impiegate specie vegetali autoctone appartenenti a popolazioni locali e con certificazione genetica.

4. L'E.G., promuove la tutela del patrimonio forestale dagli incendi con azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva (Piano A.I.B. della RNMR) effettuati anche con personale e mezzi propri e con il coordinamento degli altri Enti competenti.

Patrimonio idrico.

5. Il MN tutela le acque superficiali e sotterranee. Sono vietati l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici.

6. Nel MN è vietata la modifica del regime delle acque superficiali e sotterranee e la raccolta delle acque sorgive, nonché la realizzazione di derivazioni e pozzi, salvo quanto consentito dall'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 9 - Attività agricole e zootecniche

1. Nella zona C del M.N. di cui all'Art. 4, sono consentite le comuni pratiche agricole e zootecniche; sono comunque da privilegiare le seguenti attività eseguite con metodi e pratiche biologiche:

- mantenimento o ripristino degli oliveti;
- mantenimento o ripristino di orti e frutteti familiari.

2. Nel M.N. è interdetto l'uso e l'introduzione di qualsiasi tipo di presidio sanitario (pesticidi e diserbanti), fatti salvi i prodotti e le tecniche agronomiche consentite dalla normativa vigente.

3. Nel M.N. le radure e le aree incolte o arbustive, a pascolo e a seminativo semplice o arborato, comunque derivanti da interventi antropici di sostituzione del bosco originario, sono sottoposte ad interventi di conservazione e riqualificazione allo scopo di:

- conservare ed accrescere la biodiversità dell'ecosistema;
- favorire una migliore gestione delle risorse faunistiche.

4. Nella zona C le attività agricole sono comunque soggette ai seguenti criteri:

- a) divieto dell'uso di fitofarmaci e pesticidi;
- b) incentivazione delle colture biologiche;
- c) conservazione delle formazioni prative di interesse comunitario
- d) diffusione di elementi tipici del paesaggio agrario storico, quali siepi, muretti a secco, filari arborei e simili, allo scopo di favorire la biodiversità e l'arricchimento delle catene alimentari.

5. Interventi agricoli non ordinari, e comunque non contemplati dal presente regolamento, dovranno essere autorizzati dall'E.G.

Art. 10 - Attività Turistiche

1. In tutto il territorio del M.N., le attività turistiche devono essere esercitate in rapporto alla loro sostenibilità ambientale, senza arrecare danno o disturbo agli habitat ed alle specie tutelate e quindi saranno soggette a rilascio del Nulla Osta da parte dell'E.G.

2. L'Ente Gestore potrà prevedere, con proprio atto deliberativo, un biglietto di ingresso al M.N. Per le Associazioni di cui all'art. 19 com. 2 del Presente Regolamento e per tutte le Scuole, dall'infanzia alla Scuola Superiore, l'E.G potrà prevedere delle agevolazioni ai fini della riduzione del costo del biglietto e della priorità negli elenchi di programmazione delle visite.

3. La Vigilanza ed il controllo delle guide, degli accompagnatori e interpreti turistici spetta all'E.G del M.N che attraverso proprio personale e avvalendosi anche di altro personale idoneo applicherà le leggi e regolamenti del settore ed in particolare la L.R. 19 Aprile 1985, n. 50.

Art. 11 - Recupero del patrimonio architettonico

1. Nel M.N è consentita la realizzazione dei soli interventi edilizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale dei manufatti esistenti e rispettino i caratteri tradizionali, i tipo-morfologici e tecnologici, propri dell'architettura rurale locale. Sono consentite tecniche bioedilizia e di ingegneria naturalistica.

2. Nel M.N. è consentito il recupero e il ripristino dei sentieri esistenti compresi quelli previsti e realizzati nel progetto originario (Cahen). I sentieri, finalizzati ad attività didattiche, educative e turistiche, sono classificati in base alla loro fruibilità dall'Art. 4.

3. Ai fini del recupero dei manufatti edilizi esistenti, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- a) servizi tecnici e gestionali del M.N.;
- b) servizi didattici e culturali;
- c) ripristino della rete dei muretti a secco e della rete sentieristica.

4. Gli immobili oggetto di recupero edilizio possono essere dotati di impianti per la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili ed è raccomandata l'adozione di tecniche di bio-architettura.

5. L'E.G. agevola la conoscenza e la tutela e promuove il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico presente nel M.N.

Art. 12 Accesso e circolazione

1. L'accesso al M.N. da parte dei visitatori può avvenire solo in corrispondenza dei sei ingressi di cui all'Art. 4, denominati "Giardino Cahen d'Anvers", "Giardino Belvedere", "Tomba del Marchese", "Sasserone", "Aia Carbonara" e "Piscino" (All. 1).

2. L'E.G. con proprio atto deliberativo (Disciplinare) stabilisce il numero massimo dei visitatori che contemporaneamente possono essere presenti all'interno del M.N., numero variabile a seconda dei periodi dell'anno e delle diverse zone di cui all'Art. 4, nel rispetto delle seguenti modalità:

a. l'accesso e la circolazione dei visitatori all'interno dei sentieri sono consentiti, solo a piedi, da un'ora dopo l'alba fino ad un'ora prima del tramonto;

b. la circolazione dei visitatori è consentita solo lungo i sentieri transitabili, così come definiti dall'art. 4 del regolamento del M.N., dal Disciplinare e dall'eventuale minima segnaletica interna del M.N.;

c. L'accesso e la circolazione all'interno del M.N. sono subordinati al pagamento di un biglietto di ingresso. I residenti nel comune di Acquapendente sono esonerati da tale obbligo di pagamento;

d. l'accesso e la circolazione nel Monumento naturale da parte dei visitatori potranno avvenire solo con la presenza di un operatore dell'organizzazione che gestisce i servizi del sito o di una guida di altra associazione o organizzazione abilitata e riconosciuta dall'E.G. o con la presenza del Personale della Riserva Naturale Monte Rufeno o del Comune di Acquapendente;

e. il numero massimo di visitatori che possono essere presenti contemporaneamente nel M.N. è pari a 150 unità distinti in gruppi di massimo 30 unità. Nel periodo di massima criticità per le fioriture e per le nidificazioni delle specie ornitiche nel M.N., ossia dal 15 marzo al 31 maggio, le quantità di cui al precedente punto si riducono a 90 unità (numero massimo contemporaneo);

f. nei limiti di cui al punto e. non sono compresi i fruitori dei Sentieri Natura;

g. nelle giornate di sabato e domenica, in quelle festive infrasettimanali o in altre giornate in cui è previsto un flusso notevole, è facoltà dell'E.G., di concerto con l'organizzazione che gestisce i servizi del sito, subordinare l'accesso e la circolazione nel sito alla prenotazione della visita;

h. l'accesso al sito da parte dei visitatori durante i giorni di eventuali riprese foto-cinematografiche autorizzate dall'E.G. è consentito, compatibilmente con le esigenze delle riprese e, se necessario, con esclusione delle aree ad esse dedicate. In tali giornate il numero massimo di visitatori che possono essere presenti contemporaneamente nel M.N. si riduce di un numero pari al personale della troupe; l'eventuale necessità delle produzioni di avere il bosco chiuso e a disposizione esclusiva prevederà il computo di un onere per i mancati ingressi.

i. ad esclusione dei mesi di luglio e agosto, per il sito sono previsti due giorni di chiusura settimanale, il lunedì e il martedì, salvo il fatto che uno di questi giorni o entrambi non coincidano con festività ufficiali. L'E.G., eccezionalmente, può disporre aperture straordinarie nei giorni di chiusura settimanale, fatti salvi i periodi di massima criticità per le nidificazioni di cui alla lettera f.;

j. Nella zona in prossimità della Tomba del Marchese Cahen e del casale Carbonara (zona C dell'allegato 1) e lungo i sentieri natura adiacenti ("Tomba del Marchese" e "Carbonara") possono essere svolte attività diverse da quelle turistiche propriamente dette, purché opportunamente autorizzate e regolamentate dall'E.G. con apposito Disciplinare, con l'obbligo di accompagnamento o sorveglianza utilizzando anche i volontari del bosco che fanno parte di apposito albo o personale debitamente individuato e formato;

k. Il numero degli utenti di cui alla lettera j non rientra nei limiti indicati nei punti e ed f;

l. il personale preposto alla vigilanza del M.N. effettua controlli volti al rispetto di leggi e regolamenti, nonché delle presenti modalità di fruizione;

m. è facoltà dell'E.G. istituire un Registro dei Volontari del Sasseto con la funzione di sorveglianza, controllo e collaborazione alla cura e manutenzione dell'area;

3. L'E.G. può disporre in maniera motivata la temporanea chiusura del M.N. al pubblico.

A tali limitazioni non sono soggetti i Guardiaparco della RNMR e gli altri agenti e ufficiali di polizia giudiziaria per l'espletamento delle esigenze di servizio, le persone che svolgono servizi di soccorso e protezione civile e quelle autorizzate per fini tecnici, scientifici e manutentivi.

4. La circolazione dei visitatori, all'interno del M.N., è consentita lungo l'intera rete dei percorsi interni di fruizione turistica, debitamente mappati, con le limitazioni temporali, spaziali e quantitative stabilite con apposito Disciplinare approvato con atto deliberativo dell'E.G.

Art. 13 - Attività di studio, ricerca scientifica e di educazione ambientale

1. L'E.G. si impegna a promuovere e coordinare all' interno del M.N. proposte di attività di ricerca indirizzate a valorizzare le conoscenze delle risorse naturali, le relazioni ecologiche e gli eventuali disturbi naturali o antropogenici ed a promuovere le attività didattiche ed educative che dovranno essere soprattutto finalizzate alla conoscenza e valorizzazione dei beni naturalistici, paesaggistici e storico-artistico-culturali del M.N. e del territorio circostante.

2. Le attività di studio e ricerca devono essere preventivamente autorizzate dell'E.G. sulla base di un protocollo concordato.

3. La programmazione, lo svolgimento, la diffusione delle attività di studio dovranno tenere conto delle esigenze gestionali del M.N. e degli interessi della comunità scientifica. Al fine di favorire lo scambio di esperienze, informazioni e didattiche si potrà promuovere la collaborazione con le Istituzioni scientifiche e con altri Enti e / o Associazioni con competenza nello studio e/o nella tutela del patrimonio naturale con particolare riferimento sia alle specie animali e vegetali, alle specificità geologiche ed agli ecosistemi. L'E.G potrà collaborare con gli altri Enti e/o Associazioni con competenze nella divulgazione naturalistica e dell'educazione ambientale attraverso la partecipazione a progetti e specifiche intese.

Art. 14 - Attività consentite

Fatte salve le limitazioni presenti nel Regolamento e quelle ulteriori stabilite da disposizioni dell'E.G., sono consentite le seguenti attività:

1) fare le riprese foto-cinematografiche, a titolo gratuito, se effettuate da visitatori esclusivamente a fini privati;

2) fare riprese foto-cinematografiche, con richiesta formale, da parte di ricercatori per fini scientifici o da altri soggetti abilitati a fini di educazione ambientale, con le eventuali limitazioni imposte dall'E.G.;

3) Le riprese foto-cinematografiche effettuate a fini professionali o di riproduzione, sono consentite alle seguenti condizioni:

a) richiesta del Nulla Osta, rilasciato dall'E.G.;

b) esame del materiale di ripresa da parte dell'Ente gestore prima che venga utilizzato o presentato all'esterno;

c) nella presentazione al pubblico del prodotto finale, obbligo per chi effettua le riprese di riportare l'esatta denominazione "Regione Lazio - Comune di Acquapendente - Monumento Naturale - Bosco del Sasseto";

d) obbligo di fornire a titolo gratuito due copie del materiale di ripresa all'Ente gestore, che si impegna a non divulgarle prima che non siano passati almeno due mesi dalla presentazione al pubblico del prodotto finale. Le copie andranno a costituire l'archivio del M.N. e l'E.G. ha facoltà di utilizzarle liberamente in occasione di convegni e/o riunioni citando il nome dell'autore e della società, se esistente, che lo hanno realizzato.

e) Obbligo per chi effettua le riprese foto-cinematografiche professionali di pagare secondo un tariffario stabilito in apposito atto deliberativo dell'E.G.

4) All'interno del M.N., l'E.G. può organizzare lo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative e promozionali, sempre che le stesse siano attinenti e compatibili con la tutela dell'ambiente e con una sua corretta fruizione. Per l'organizzazione delle suddette manifestazioni, l'E.G. può stipulare contratti o convenzioni con terzi (Enti o Associazioni sportive, ricreative, turistiche, naturalistiche), inserendole in un calendario trimestrale di attività.

5) Fatto salvo il rispetto di vincoli e divieti vigenti sul M.N., tutte le attività consentite che vengono svolte all'interno dello stesso, incluse quelle lavorative necessarie alla realizzazione degli interventi devono tener conto degli accorgimenti che richiedono la rarità del luogo e il suo pregio naturalistico, eliminando o riducendo drasticamente eventuali impatti visivi, luminosi e sonori.

6) È consentito introdurre animali domestici soltanto se tenuti al guinzaglio.

7) Altre attività consentite sono dettagliate nell'art 23 "Deroghe" del presente Regolamento.

Art. 15 - Divieti

1) Salvo le deroghe di cui all'art 23 del presente Regolamento, nel territorio del M.N. sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, all'interno del M.N., sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo di tutte le specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, nonché l'introduzione di specie, vegetali o animali, alloctone e autoctone, che possano alterare l'equilibrio naturale.
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche;
- c) il prelievo, l'asportazione o il danneggiamento di singolarità geologiche, minerali e fossili di qualsiasi tipo. Eventuali prelievi potranno essere autorizzati per soli fini scientifici.
- d) la modificazione del regime delle acque;
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi, di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- g) l'uso di fuochi all'aperto;
- h) il decollo, l'atterraggio e il sorvolo di velivoli, di elicotteri e parapendii non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
- i) l'esecuzione di qualsivoglia opera edilizia, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale;
- l) l'apertura di nuove strade e piste carrabili;
- m) la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque, salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento e secondo le modalità previste dal Disciplinare;
- n) l'uso di apparecchiature emettenti suoni, rumori o vibrazioni e emissioni luminose in grado di arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale ed alla fauna;
- o) l'abbandono di animali anche domestici;

2) Salvo che il fatto non costituisca reato, i seguenti comportamenti sono vietati e costituiscono violazioni di norme per le quali sono previste sanzioni amministrative:

- a) fare lesioni superficiali ad alberi e/o arbusti e/o ai muschi;
- b) eseguire interventi di ripulitura dalla vegetazione su sentieri, piste pedonali, ciclabili o equestri in maniera non conforme al nulla osta o alle disposizioni contenute nell'autorizzazione dell'Ente Gestore;
- c) utilizzare presidi fitosanitari senza autorizzazione all'interno della Zona C del M.N.;
- d) transitare a piedi, a cavallo o in bicicletta al di fuori della viabilità ordinaria o dei sentieri attrezzati senza autorizzazione;
- e) transitare o sostare con mezzi a motore sulle strade senza autorizzazione, salvo per esigenze di protezione civile e soccorso pubblico e antincendio;
- f) transitare o sostare con mezzi a motore sulle strade con autorizzazione scaduta;
- g) transitare o sostare con mezzi a motore al di fuori e sulla viabilità ordinaria esistente, salvo per esigenze di protezione civile e soccorso pubblico e antincendio;
- h) circolare o sostare al di fuori dell'orario consentito senza autorizzazione;
- i) introdurre animali domestici non al guinzaglio;
- j) salvo il fatto non costituisca reato, è vietato svolgere attività sportive in maniera non conforme alle prescrizioni del Nulla Osta dell'Ente gestore;
- k) fare campeggio all'interno del M.N.;
- l) detenere copie di chiavi degli sbarramenti d'ingresso al M.N senza regolare autorizzazione;
- m) effettuare pic-nic e bivacchi di ogni tipo;
- n) apporre cartelli e segnali di qualsiasi genere compresi quelli pubblicitari che non siano stati autorizzati.

- p) abbandonare rifiuti fuori degli appositi contenitori;
- q) alterare con scritte, vernici, corpi abrasivi o contundenti le strutture ed i beni pubblici;
- r) eseguire riprese foto-cinematografiche a fini professionali senza il nulla osta;
- s) svolgere attività di guida ambientale escursionistica senza la relativa autorizzazione;
- t) fumare nel periodo di massima allerta per gli Incendi boschivi (15 giugno – 30 settembre) e in altri periodi dell'anno dichiarati pericolosi dall'E.G.;
- u) abbandonare mozziconi di sigaretta spenti;
- v) raccogliere funghi epigei di cui alla L.R n. 32 del 05.08.1998. Per le altre violazioni contestuali alla raccolta si applicherà la L.R 32/1998 citata, salvo le deroghe di cui all'art. 23 comma 6;
- w) raccogliere funghi ipogei (tartufi). Per le altre violazioni contestuali alla raccolta si applicherà la L.R n. 82 del 16.12.1988, salvo le deroghe di cui all'art 23 comma 7;
- x) raccogliere prodotti del sottobosco di cui alla L.R n.32 del 05/08/1998;
- y) disturbare la quiete del luogo con urli, schiamazzi, canti e toni di voce alti;
- z) far pascolare qualsiasi animale senza autorizzazione.

3) È vietato svolgere le seguenti attività senza aver presentato il piano annuale di coltivazione:

- a) l'uso di sostanze chimiche vietate in regime di agricoltura biologica;
- b) Installazione di serre e vivai;
- c) messa a coltura di nuovi terreni;
- d) fare recinzioni.

Per i commi b, c e d del presente punto, la realizzazione è subordinata all'ottenimento dei permessi previsti dalla normativa qualora questa lo richieda.

Nel caso di più di una violazione si sommano gli importi delle sanzioni amministrative previste per le varie infrazioni.

4) È altresì vietato:

- a) fare attività di motocross e autocross;
- b) lanciare pietre o qualsiasi oggetto che possa recare danno a persone, a cose, all'ambiente circostante ed alla fauna;
- c) esercitare qualsiasi attività di guerra simulata o di caccia virtuale.

Art. 16- Segnaletica

1. La segnaletica del M.N. deve rispondere alla grafica adottata della Regione Lazio per il Sistema dei Parchi e delle Riserve Naturali regionali.

2. La segnaletica esterna assolve alle seguenti funzioni:

- a) di promozione del M.N.;
- b) di indicazione sulle grandi vie di comunicazione (Via Cassia, Via Aurelia, Autostrada del Sole, ecc.);
- c) di avvicinamento sulle strade attigue al M.N.;
- d) perimetrale, indicante i confini del M.N.

3. La segnaletica interna assolve alle seguenti funzioni:

- a) di segnalazione dei percorsi dei sentieri;
- b) di accesso, indicante i sei ingressi e le attività di massima consentite e vietate all'interno del M.N.;
- c) di indicazione, raffigurante la localizzazione delle diverse aree fruibili dal pubblico e di prescrizione indicante le modalità di fruizione delle stesse;
- d) didattica, illustrante le varie emergenze naturalistiche, geologiche e storico – antropologiche presenti.

4. Le tabelle e pannelli su cui alloggerà la segnaletica devono portare la dicitura: Regione Lazio – Comune di Acquapendente – Monumento Naturale Bosco del Sasseto.

5. Tutta la segnaletica deve essere uniformata e strutturata nell'ambito di un progetto organico di comunicazione ed immagine conforme a quanto previsto nel comma 1 del presente articolo ed avere minimo impatto ambientale.

TITOLO III

Osservanza delle norme - Sanzioni - Adeguamenti Regolamentari

Art. 17- Attività di vigilanza

1. All'interno dell'M.N. il rispetto dell'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, è affidata al personale Guardiaparco della RNMR e agli altri agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 55 e 57 C.P.P.
2. Ai sensi dell'art 25 della L.R 29/97 è altresì affidata al personale Guardiaparco la vigilanza sulle norme in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi, di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione del M.N, dal presente Regolamento e da ogni altra disposizione impartita dagli organi dell'E.G.

Art. 18 - Modalità di accertamento e riscossione delle sanzioni

1. Le violazioni saranno accertate ai sensi della Legge 24/11/1981 n° 689 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, sono introitate nel Bilancio dell'E.G., per essere destinate, ove possibile, al ripristino delle cose danneggiate. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la concessione al trasgressore della cosa danneggiata. Trovano in ogni caso applicazione le norme di cui all'Art. 18 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale.
3. I proventi delle sanzioni derivanti dall'inosservanza delle disposizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti, nonché nei provvedimenti emanati dagli organi di gestione all'interno del M.N. costituiscono entrate per l'E.G del M.N, ai sensi del comma 5, Art. 20 della L.R. 29/97. Per i divieti del presente Regolamento che prevedono sanzioni penali si applicheranno le leggi nazionali di riferimento ed in particolare la L. 394/91, la L. 157/92, il DPR n. 380 del 06.06.2001, il D. Lgs n. 42 del 22.01.2004, il D. Lgs n. 152 del 03.04.2006.
4. Il quadro delle violazioni e gli importi delle sanzioni sono aggiornati, di norma, con periodicità biennale, su proposta dell'E.G. del M.N.

Art. 19 - Osservanza delle norme

1. L'Ente di Gestione assume iniziative perché i cittadini conoscano e rispettino la disciplina per la salvaguardia del M.N. con particolare riferimento a coloro che dimorano o lavorano nel territorio del M. N. e in quello limitrofo verranno sensibilizzati adeguatamente per favorire ed ampliare la conoscenza del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'osservanza del presente Regolamento e per l'attività di informazione e di educazione dei cittadini, ruolo importante rivestono le associazioni, profit e non, che svolgono educazione ambientale e quelle naturalistiche e culturali che hanno sede ed operano, nel territorio del Comune di Acquapendente e nei Comuni limitrofi, attraverso iniziative concordate anche con la Regione Lazio.
3. Il personale Guardiaparco, i Carabinieri Forestali, la Polizia Locale e tutti gli altri agenti e ufficiali di polizia giudiziaria garantiscono l'osservanza delle norme del presente Regolamento e delle altre leggi applicabili nel territorio del M.N.

Art. 20 Sanzioni

1. Per la violazione dei divieti previsti dall'Art. 15 comma 1 del presente Regolamento, la normativa nazionale prevede delle sanzioni penali.
2. Salvo che i fatti non costituiscano reati, le violazioni previste dall'art 15 comma 2, sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure di seguito riportate:

- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera a) per ogni pianta o arbusto danneggiati: da € 50,00,00 a € 300,00;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera b) per ogni 10 metri di lunghezza o frazione di essa: da € 50,00,00 a € 300,00;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera c): da € 50,00 a € 300,00;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera d): da € 25,00 a € 300,00;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera e): da € 50,00 a € 450,00;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera f): da € 50,00 a € 300,00;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera g): da € 150,00 a € 750,00;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera h): da € 100,00 a € 600,00;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera i): da € 25,00 a € 300,00;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera j): da € 250,00 a € 900,00 per ogni prescrizione violata;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera k): da € 250,00 a € 750,00;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera l): da € 250,00 a € 600,00;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera m): da € 25,00 a € 300,00 per ogni persona;
- per la violazione di cui al all'Art. 15 comma 2 lettera n): da € 50,00 a € 300,00;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera o): da € 25,00 a € 300,00.
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera p): da € 100,00 a € 600,00.
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera q): da € 1.000,00 a € 6.000,00 per ogni giorno accertato. Per questa violazione viene effettuata la sospensione immediata delle attività in atto.
- per la violazione di cui al all'Art. 15 comma 2 lettera r): da € 150,00 a € 900,00. In caso di recidiva la cifra viene raddoppiata;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera s): da € 100,00 a € 600,00;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera t): da € 25,00 a € 200,00;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera u): da € 150,00 a € 900,00;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera v): da € 300,00 a € 1.800,00;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera w): da € 50,00 a € 300,00;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera x): da € 50,00 a € 300,00;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera y): da € 50,00 a € 300,00 per capo di bestiame;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera z): da € 500,00 a € 3.000,00
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera aa): da € 50,00 a € 300,00;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera bb): da € 250,00 a € 1.500,00 per ogni partecipante.

3. Per le violazioni di cui al comma 3, salvo i fatti non costituiscono reato ed ulteriori infrazioni amministrative, sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

- lettera a): da € 100,00 a € 600,00 per ogni ettogrammo impiegato o frazione di esso, sia se disciolto in acqua che allo stato solido;
- lettera b) da € 25,00 a €150,00 per metro quadrato o frazione di esso;
- lettera c) € 1000,00 per ogni 5000 metri quadrati o frazione di essi.
- Lettera d) € 20, 00 per metro lineare o frazione di esso.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato, per ogni violazione amministrativa al presente Regolamento, non espressamente prevista dall'articolo 15 comma 2, si applica una sanzione compresa tra € 50,00 e € 300,00.

Art. 21 - Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente di gestione

1. Gli interventi, impianti, opere e le attività previsti all'interno del perimetro del M.N sono assoggettati al preventivo Nulla Osta dell'E.G ai sensi dell'Art. 28 della L.R 29/97 e s.s.mm.ii.

2. L'ente di Gestione rilascia il preventivo Nulla Osta.

3. Il Nulla Osta di cui al comma 1 del presente articolo verifica la conformità tra le disposizioni

delle Leggi e del presente Regolamento e gli impianti, opere, gli interventi e le attività da realizzare ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.

4. Qualora nel M.N venga effettuato uno degli atti citati ai commi precedenti del presente articolo in difformità delle Leggi, del presente Regolamento o del nulla osta, l'E.G, ai sensi del comma 3 dell'Art. 28 della L.R. 29/97, dispone la sospensione dell'intervento e / o dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione delle specie vegetali e / o animali ai sensi dell'art 29 della L. 394/91e ss.mm.ii.

5. L'E.G del M.N interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale ed ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del M.N.

6. Nel caso di interventi abusivi previsti dall'Art.31 del D.P.R 380 del 06/06/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e ss.mm.ii. e di inerzia dell'Ente Gestore nell'adozione degli atti di cui, rispettivamente, al comma 3 del presente articolo e al comma 2 del citato Art. 31, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere entro un termine congruo, esercita i poteri sostitutivi ed ordina essa stessa la riduzione in pristino. Qualora il responsabile dell'abuso non provveda alla riduzione in pristino disposta dalla Regione, l'opera abusiva e l'area prevista dal comma 3 dell'Art. 31 del D.P.R 380/2001 e ss.mm.ii. sono acquisiti al patrimonio della Regione medesima che provvede altresì alla demolizione dell'opera ai sensi della normativa vigente. Qualora gli atti per la repressione degli interventi abusivi previsti dall'Art.31 del D.P.R 380/2001 vengano emanati dall'Ente Gestore l'opera abusiva e l'area su cui è realizzata viene acquisita al patrimonio del Comune di Acquapendente.

7. Non sono soggette a Nulla Osta, fermo restando quanto previsto dall'Art. 13, commi 1,2,4 e 4 ter della L. 394/91, le ricorrenti pratiche di conduzione agricola, la manutenzione del sistema

idraulico agrario e del sistema infrastrutturale aziendale espletate secondo le indicazioni del presente Regolamento.

Art. 22 - Approvazione e attuazione.

1. Il presente Regolamento viene adottato dal Consiglio Comunale del Comune di Acquapendente, Ente Gestore della R.N.M.R a cui il Decreto Istitutivo del M.N affida la gestione e sottoposto a controllo ai sensi dell'Art. 18 comma 3 lettera a) della L.R 29/97 e ss.mm.ii; ai fini della sua esecutività viene approvato, ai sensi dell'art 27 della L.R 29/97 con Deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale e produce i suoi effetti tre mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Per l'attuazione delle disposizioni ed il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, l'E.G del M.N provvede con propri strumenti ed azioni nell'ambito di relativa competenza, attraverso un apposito Disciplinare approvato con atto di Giunta e potrà avvalersi per la gestione tecnica delle strutture e del personale della RNMR.

Art. 23 - Deroghe

1. Per motivi di urgenza e altri casi previsti dalla normativa, previa valutazione di screening ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i che attestino l'assenza di interferenze significative sulla Rete Natura 2000, possono essere concesse dall'E.G deroghe al presente Regolamento, oltre che per fini scientifici di ricerca, di studio, di tutela e gestione naturalistica, anche per esigenze di protezione civile, di sicurezza, di soccorso e di emergenza. Le deroghe sono nominative e per Ente e sono a termine. In tempi congrui, vengono trasmesse per conoscenza alla Regione Lazio. Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, a richiesta, al personale Guardiaparco e/o ad altri agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

2. Art. 15 comma 1 lettera a) In ambito faunistico, potranno essere effettuati ai sensi della L. 394/91, della L.R. 29/97 e della Delibera della Giunta regionale n. 320 del 2006 solo prelievi e abbattimenti selettivi, finalizzati alla ricomposizione di squilibri ecologici. Gli interventi autorizzati dall'Ente gestore verranno attuati,

sotto la sorveglianza del personale Guardiaparco o altro corpo di polizia, agevolando la partecipazione di cacciatori residenti nel Comune di Acquapendente.

3. Deroga all'Art. 15 comma 1 lettera a) Eventuali introduzioni per fini scientifici o di conservazione dovranno essere effettuate con l'impiego di specie animali o vegetali autoctone e con certificazione di origine genetica.

4. Deroga Art. 3 comma 1 lettera c). Sono esclusi dalla Valutazione di Incidenza I piani, i progetti e le attività previsti dall'Allegato A della Delibera della Giunta Regionale n. 534 del 4 agosto 2006.


5. Deroga Art. 5 comma 2. L'Ente gestore può comunque autorizzare la raccolta per studi e ricerche di carattere scientifico o per l'attuazione di specifici progetti aventi finalità non in contrasto con quelle del MN.

Qualsiasi altra forma di prelievo di esemplari vegetali, o parti di essi, è vietata, fatte salve quelle necessarie per la gestione del MN o debitamente autorizzate.

6. Deroga Art. 15 comma 2 lettera v) La raccolta è consentita soltanto ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa.

7. Deroga Art. 15 comma 2 lettera w) La raccolta è consentita soltanto ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa.

Allegato 1 Carta della zonizzazione, degli ingressi e dei sentieri del Monumento Naturale "Bosco del Sasseto"



Legenda

- Sentiero del Sismato
- Sentiero con un'area di Sismato
- Strada per Anvers
- Proposta nuova zonizzazione
- A1
- A2
- A3
- B
- C

Studio Tecnico di Agronomia
 Via S. Francesco 5, I. 01100 Viterbo (VT) - Tel. 0761/52477 - Fax 0761/52478
 P. 01100 Viterbo (VT) - Tel. 0761/52477 - Fax 0761/52478